



# COMUNE DI CHIETI

III Settore – Servizio Attività produttive, Suap, Sanità

Prot. 61511

Chieti 13 SET. 2024

ORDINANZA n. **190**

DEL **13 SET. 2024**

**OGGETTO:** Emergenza cinghiali. Misure per la riduzione del rischio. Divieto di somministrazione di alimenti alla specie cinghiale (*Sus Scrofa*) ed in generale alle specie appartenenti ad analoga fauna selvatica. Divieto di avvicinamento. Proroga ordinanza n.164 del 22.03.2024.

## IL SINDACO

**Preso atto** che è stata rilevata la presenza di cinghiali, sia adulti che giovani, in ambito urbano, stante le frequenti segnalazioni da parte dei cittadini residenti nel Comune di Chieti;

**Constatato** che una delle cause di tale inurbamento è dovuta alla disponibilità di cibo per tali animali, o tramite i rifiuti urbani residui presenti nei contenitori stradali ( e nelle loro vicinanze quando scorrettamente conferiti) che costituiscono un rilevante canale di approvvigionamento di alimentare per tale specie di ungulato, e/o a causa della eventuale somministrazione di cibo da parte cittadini;

**Rilevato**, altresì, che gli alimenti sconsideratamente dispensati:

1. fungono da richiamo anche per altri animali presenti in zone adiacenti al punto di alimentazione, a rischio dell'insediamento stabile della popolazione dei cinghiali;
2. modificano il comportamento naturale degli animali con conseguente aumento del rischio di trasmissione all'uomo ed alle specie di animali domestici (di affezione e non) di eventuali patologie virali, batteriche e parassitarie cui il cinghiale è ricettivo ed inoltre il rischio dell'incolumità delle persone e di incidenti stradali;

**Ravvisato** che la presenza di tali animali sono fonte di disagio e di insicurezza per i cittadini, in quanto gli animali selvatici in libertà possono sviluppare, in determinate situazioni, comportamenti aggressivi, con significativo e concreto pericolo per la pubblica incolumità;

**Tenuto conto** che, devono essere previsti interventi per consentire il contenimento della specie per evitare il radicamento della stessa in aree urbanizzate;

**Vista** la nota della Giunta Regionale – Dipartimento Agricoltura avente ad oggetto “ Art.16 L.R.15 del 30/07/2021 – Modifica dell'art.44 della L.R.10/2004 e attività di controllo della fauna in aree urbane/centri abitati”, acquisita al prot. comunale in data 17/08/2021 al n. 51480, con la quale ha disposto quanto testualmente si riporta:

... (omissis) il controllo della fauna selvatica all'interno dei centri abitati è autorizzato con ordinanza sindacale ai sensi dell'art.50 del Dlgs.267/2000;

**Vista** la nota dell'ISPRA prot.56022 del 22/10/2021, acquisita al prot. comunale in data 26/10/2021 al n.69692, avente ad oggetto “ richiesta parere in merito all'attivazione del piano di controllo regionale della fauna selvatica all'interno del centro abitato e a zone attigue alle abitazioni del Comune di Chieti,

ai sensi dell'art.44 L.R. Abruzzo n.10/2004, per il periodo ottobre-novembre 2021", che testualmente recita:

... (omissis) nel caso del controllo del cinghiale, appare chiaro che questo tipo di programmazione è fattibile, ed ha un senso, solo su ampia scala (ATC o Provincia) e non può essere frammentata per ogni singolo comune, poiché è richiesto un intervento coordinato e sinergico sul territorio, che coinvolga i diversi istituti faunistici/ambiti amministrativi presenti (aree protette, ambiti territoriali di caccia, Regione e comuni). Pertanto, a parere dello scrivente Istituto la scelta di delegare a livello comunale l'attività di controllo faunistico ai sensi della norma sopra richiamata (di competenza strettamente regionale) non è tecnicamente condivisibile, poiché:

- non appare uno strumento risolutivo nell'arginare le presenze di cinghiali e ridurre i danni
- presuppone un'esclusione dell'attività di prevenzione, prevista dalla norma di riferimento, e una disgiunzione dalla necessaria programmazione gestionale della specie attraverso l'attività venatoria
- introduce una surrettizia forma di controllo faunistico, svincolata dai precisi limiti procedurali previsti dal legislatore statale, sebbene la presenza di cinghiali sul territorio sia ormai divenuta "eccessiva" e fonte di conseguenti "criticità".

Si invita quindi la Regione Abruzzo a redigere un nuovo Piano di controllo della specie Cinghiale, in scadenza il prossimo novembre, in cui si riassuma quanto realizzato nell'ambito delle attività di controllo sin qui condotte, anche a livello comunale, ... (omissis), nell'ambito del quale si andranno a collocare eventuali Ordinanze Sindacali, contingibili e urgenti, che si dovessero rendere necessarie.

... (omissis) lo strumento dell'Ordinanza Sindacale diventerà eccezionale e non abituale, come appare emergere negli ultimi mesi.

Ciò detto, nel caso del Comune di CHIETI, appaiono tecnicamente accettabili esclusivamente interventi urgenti di rimozione dei cinghiali presenti in ambito urbano, purchè tali interventi siano realizzati con celerità (nel periodo indicato) e con tecniche che garantiscano selettività, sicurezza e diano garanzie di risoluzione del problema, quindi esclusivamente attraverso:

- 1) abbattimenti – diurni e notturni, da postazione fissa o mobile, con carabina dotata di ottica di mira e/o strumenti per la visione notturna al fine di selezionare correttamente gli animali da prelevare;
- 2) abbattimenti in girata, con conduttore e un solo cane, entrambi dotati di specifica abilitazione;
- 3) catture gabbie/trappole/chiusini/corral e successivo abbattimento dei cinghiali catturati o traslocazione degli esemplari vivi secondo quanto previsto dall'art.7, c.1 della L. n.221/2001 e all'art.38 della L. n.154/2016.

Non sono invece condivisibili attività di scaccio con cani da seguita o azioni braccate (con più segugi).

... (omissis) al fine di prevenire future frequentazioni di ambiti urbani e periurbani da parte dei cinghiali, si raccomanda di ricorrere contestualmente a sistemi di prevenzione di tipo ecologico, come previsto dalla normativa vigente (art.19, c.2 L.n.157/92, ai sensi del quale è redatto anche il Piano di controllo Regionale), valutando la possibile adozione (con l'adeguato supporto degli uffici e delle strutture competenti), di misure quali:

- la messa in sicurezza/frequente pulizia di cassonetti e/o punti di raccolta dell'immondizia di origine domestica o attività ristorative pubbliche in ambito urbano e lungo le strade;
- specifiche ordinanze di divieto di alimentazione dei cinghiali (ai sensi dell'art.7, c.1 della L.n.221/201);
- pulizia dei margini stradali dalla vegetazione spontanea erbacea e arbustiva;
- obbligo di mantenere puliti e sgomberi terreni e aree private da vegetazione infestante;
- eliminazione delle micro discariche e rimozione delle carcasse di animali ai margini delle aree abitate e lungo scarpate, margini stradali e piazzole di sosta;
- installazione di apposita cartellonistica "animali selvatici vaganti" – integrata da altre segnalazioni verticali, orizzontali o luminose (eventualmente riportante un numero utile a cui fornire eventuali segnalazioni);
- installazione di sistemi di illuminazione stradale in tratti particolarmente critici;
- apposizione di limiti di velocità lungo i rettilinei e nei tratti con limitata visibilità (curve, tornanti);
- ricorso all'utilizzo di autovelox;

▪ installazione di recinzioni;

▪ installazione di dossi;

... (omissis) eventuali interventi di controllo del Cinghiale in contesti agricoli e/o naturali presenti entro il confine del Comune, andrebbero quindi autorizzati dai competenti uffici della Regione Abruzzo e realizzati attraverso le metodiche indicate nel Piano regionale di controllo della specie, che risulta ancora attivo.

... (omissis) si evidenzia infine che la gestione del Cinghiale, nell'area in cui ricade il comune di Chieti, è programmata e attuata dall'Ambito Territoriale di Caccia "Chietino Lancianese" (area non vocata e macroarea 6). L'ATC ha provveduto ad attivare la caccia di selezione (che, ai sensi dell'art.11-quarterdecies, c.5 della L. n.284/2005, può essere realizzata anche durante l'intero arco dell'anno e in orari serali/notturni). Si invita a sollecitare l'Ambito Territoriale di Caccia affinché riorganizzi le attività per incrementare il prelievo della specie anche nell'area non vocata.

... (omissis).

**Ritenuto**, pertanto, di sollecitare l'Ambito Territoriale di Caccia affinché riorganizzi le attività per incrementare il prelievo della specie anche nell'area non vocata emettere una ordinanza sindacale:

▪ per la messa in sicurezza/frequente pulizia di cassonetti e/o punti di raccolta dell'immondizia di origine domestica o attività ristorative pubbliche in ambito urbano e lungo le strade;

▪ per vietare alla cittadinanza di fornire direttamente e/o indirettamente cibo, alimenti di qualsiasi tipo, compresi gli scarti alimentari, vegetali ecc (ai sensi dell'art.7, c.1 della L.n.221/201);

▪ per la pulizia dei margini stradali dalla vegetazione spontanea erbacea e arbustiva;

▪ per l'obbligo di mantenere puliti e sgomberi terreni e aree private da vegetazione infestante;

▪ per l'eliminazione delle micro discariche e rimozione delle carcasse di animali ai margini delle aree abitate e lungo scarpate, margini stradali e piazzole di sosta;

▪ per l'installazione di apposita cartellonistica "animali selvatici vaganti" – integrata da altre segnalazioni verticali, orizzontali o luminose (eventualmente riportante un numero utile a cui fornire eventuali segnalazioni);

▪ per l'installazione di sistemi di illuminazione stradale in tratti particolarmente critici;

▪ per l'apposizione di limiti di velocità lungo i rettilinei e nei tratti con limitata visibilità (curve, tornanti);

▪ per il ricorso all'utilizzo di autovelox;

▪ per l'installazione di recinzioni;

▪ per l'installazione di dossi;

▪ per il mantenimento di una distanza di sicurezza minima di 30 mt., in caso di avvistamento di cinghiali, singoli o in branchi;

nelle more dell'emissione di ordinanza sindacale ad hoc per il contenimento della fauna selvatica, sentito l'ISPRA, e dopo aver informato la Regione Abruzzo, il Prefetto e l'ATC competente per territorio;

**Ritenuto**, pertanto, di dover provvedere a prorogare l'ordinanza n. 128 del 27/06/2023 e sua integrazione n. 131 del 27/06/2023;

**Visto** l'art.50 del D.lgs. 267/2000;

### **ORDINA**

alla cittadinanza il rispetto del conferimento dei rifiuti secondo i giorni e gli orari comunicati dalla Società gestore dei servizi di igiene urbana e di utilizzare correttamente i mastelli/contenitori per il conferimento dell'organico, al fine di evitare la presenza incontrollata di cibo sulle strade;

alla Ditta gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani di effettuare la pulizia accurata e la raccolta dei rifiuti rinvenuti lungo le strade o in altri luoghi pubblici, evitando che restino residui idonei ad attirare la fauna selvatica;

alla Polizia Municipale l'intensificazione dei controlli atti a reprimere ogni forma di abbandono di rifiuti o errato conferimento degli stessi, in difformità di legge e/o regolamenti;

#### INVITA

1.a mantenere una distanza di sicurezza minima di 30 metri in caso di avvistamento di cinghiali, singoli o in branchi;

2.i proprietari dei cani, che si accingono ad accompagnarli in spazi pubblici, di rispettare rigidamente le regole circa l'utilizzo del guinzaglio nella conduzione dell'animale domestico e verificare preventivamente se vi è la presenza di cinghiali, evitando, ove possibile, il contatto ravvicinato;

#### DISPONE

che la destinazione dei capi abbattuti e le modalità di assegnazione degli stessi, a cura della Polizia Provinciale, sia in favore dei selecontrollori, a titolo gratuito e a parziale ristoro dei costi e dell'impegno sostenuti, nel rispetto delle norme che regolano la tutela sanitaria, il benessere animale e la sicurezza alimentare”;

#### AVVERTE

l'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, fatta salva l'applicazione di altre sanzioni penali e/o amministrative previste dalle vigenti leggi e/o regolamenti, è punita ai sensi dell'art.7-bis del Dlgs.267/2000 e s.m.i

#### DISPONE

l'affissione della presente ordinanza all'Albo Pretorio comunale per n.15 giorni; la pubblicazione sul sito del Comune di Chieti, home page e sul link ordinanze;

l'invio a mezzo pec e/o e.mail del presente provvedimento per opportuna conoscenza e gli adempimenti di rispettiva competenza, a:

- Comando Di Polizia Municipale - sede;
- Comando Carabinieri stazione Via Arniense Chieti: tch29749@pec.carabinieri.it
- Comando Carabinieri Forestale Via A.Herio Chieti: fch42567@pec.carabinieri.it
- Polizia provinciale - polizia.provinciale@provincia.chieti.it

Il Sindaco

Dott. Pietro Diego Ferrara



ai sensi dell'art.3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990 n.241 si avverte che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al tribunale Amministrativo Regionale della Regione Abruzzo nel termine di 60 giorni dalla notifica, secondo le modalità di cui alla legge n.1034/1971, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notifica ( d.p.r 24 novembre 1971 n. 1199).